

Allegato A



Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali	3
Art. 2- Competenza.....	3
Art. 3- Requisiti soggettivi.....	4
Art. 4- Requisiti professionali.....	4
Art. 5- Cause di incompatibilità	5
Art. 6- Pari opportunità	5
Art. 7- Pubblicità e procedura di nomina	5
Art. 8- Adempimenti successivi alla nomina.....	6
Art. 9- Revoca	7
Art. 10- Poteri sostitutivi e rispetto dei termini.....	7

Art. 1- Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.lgs. 267/2000, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta;
2. I presenti indirizzi si applicano anche, ove compatibili, alle nomine di competenza consiliare, con la precisazione che tali nomine sono precedute dall'esame delle candidature da parte della Conferenza dei capigruppo consiliari, i quali si esprimono sulla loro idoneità in relazione alla carica cui si riferiscono. Il Consiglio comunale può avvalersi, per l'esame delle candidature, del supporto di consulenti o società specializzate, fermo restando il potere di iniziativa dei singoli consiglieri previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 267/00;
3. Le nomine delle commissioni comunali, di competenza del Consiglio o della Giunta in base alle specifiche disposizioni di legge, esulano dai presenti indirizzi;
4. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
 - a. Nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizioni di legge, statuto, regolamento, convenzione;
 - b. Nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
 - c. Nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale;

Art. 2- Competenza

1. Il Sindaco provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni in base a quanto disposto dall'art. 50, comma 8, del D.lgs. 267/00 e dall'art. 52, comma 1, lett. d dello Statuto Comunale;
2. Il Consiglio comunale nomina i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nei casi espressamente previsti dalla legge, in ottemperanza all'art. 42, comma 2, lett. m), del D.lgs. n. 267/00 e all'art. 36, comma 6, dello Statuto Comunale.

Art. 3- Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a. Non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013;
 - b. Non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D. lgs. N. 235/2012 e s.m.i., ostative all'assunzione dell'incarico;
 - c. Non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. In legge n. 135/2012;
 - d. Non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli Enti, Aziende o Istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e. Non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico;
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità.
4. Sono fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa vigente in rapporto alla specifica carica da ricoprire;
5. Il possesso dei succitati requisiti deve essere indicato in apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

Art. 4- Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. In riferimento al comma precedente, i requisiti preferenziali, a seconda della tipologia di Ente, Azienda o istituzione per il quale è stata presentata la candidatura, saranno specificati all'interno di ciascun avviso pubblico, in coerenza con i requisiti richiesti dallo statuto o altro atto costitutivo dell'organismo destinatario;
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.

Art. 5- Cause di incompatibilità

1. Non possono essere nominati i soggetti che:
 - a. svolgono attività professionali o intrattengono rapporti imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'Ente, Azienda o Istituzione per amministrare i quali dovrebbero essere designati o nominati;
 - b. hanno precedentemente ricoperto incarichi o cariche ritenuti incompatibili, in base alla normativa vigente, rispetto alle nomine effettuate;
 - c. rientrano tra i parenti entro il terzo grado del Sindaco;
 - d. presentano altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e ss.mm.

Art. 6- Pari opportunità

1. Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2011 e s.m.i, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
2. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 7- Pubblicità e procedura di nomina

1. Il Sindaco provvede a nominare e designare i rappresentanti del Comune nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Il rappresentante è tenuto ad accettare per iscritto la nomina ed a dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art.5;
2. Il provvedimento di nomina deve indicare gli indirizzi generali cui il rappresentante dovrà attenersi nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dell'Ente, Azienda o Istituzione;
3. Il Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza entro cui le nomine o le designazioni devono essere eseguite a norma di legge, fornisce adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche attraverso apposito avviso affisso all'Albo pretorio e diffuso in ambito cittadino, nonché attraverso comunicazione ai capigruppo consiliari ed agli organi di informazione;

4. L'avviso deve contenere:

- a. L'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b. I requisiti di carattere specifico e le cause di incompatibilità ed esclusione;
- c. I Requisiti specifici ed ulteriori cause di incompatibilità quando siano previsti dalla normativa in vigore;
- d. I criteri di individuazione del candidato, tenuto conto dei curricula, oltre ad eventuale colloquio da parte del Sindaco;
- e. Gli eventuali emolumenti connessi alla carica;
- f. La scadenza per la presentazione delle candidature, fissata in 20 (venti) giorni dalla data dell'Avviso.

In casi di particolari urgenze, i termini di cui ai commi 3 e 4, possono essere ridotti con provvedimento motivato del Sindaco, dandone atto nell'avviso che verrà pubblicato.

Art. 8- Adempimenti successivi alla nomina

1. Gli atti di nomina devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni;
2. Gli atti di nomina devono essere pubblicati sul sito Internet del Comune di Mirandola e possono essere resi noti attraverso i canali di informazione a disposizione del Comune;
3. I soggetti nominati sono tenuti a comunicare al Comune di Mirandola il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento della nomina, oppure, nel caso delle indennità, entro 30 giorni dal loro percepimento. Le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, come definito dall'art. 5, nonché la documentazione prevista per la pubblicazione ai sensi del D.lgs. 39/2013, devono essere presentate entro 30 giorni dalla rispettiva nomina;
4. I soggetti nominati devono presentare una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente comma 2 dell'art. 3. Tale dichiarazione è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica;
5. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere ripetuta annualmente da parte del soggetto nominato;
6. I soggetti nominati sono tenuti a sottoscrivere per adesione (se presente) il Codice di comportamento degli amministratori nominati.

Art. 9- Revoca

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del vigente Statuto Comunale e secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, del D.lgs. 267/2000, in caso di:
 - a. Perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
 - b. Incompatibilità sopravvenuta;
 - c. Gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli Enti, Aziende e Istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
 - d. Gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'Ente, Azienda o Istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
 - e. Venir meno del rapporto fiduciario.

Art. 10- Poteri sostitutivi e rispetto dei termini

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi ed i termini per provvedere alle nomine sono fissati dalla legge.